

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA STRUTTURE SANITARIE PER FORNITURA DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE.

Tra

L'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (di seguito per semplicità ISS), rappresentato dal Direttore Generale Dr. Andrea Gualtieri

e

KOS CARE S.r.l. – BU “Villa Azzurra” in Via Cavina n. 9, Riolo Terme (RA) - con sede in Via Durini n. 9, 20122 MILANO (MI) – CF/PI 01148190547, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Enrico Brizioli, (di seguito per semplicità KOS CARE S.R.L.)

1. Premessa

L'Unità Operativa è autorizzata ed accreditata dalla Regione Emilia Romagna con il S.S.N. (verbale dell'Area Accreditamento e Qualità della Regione Emilia Romagna prot. n. DPG/2011/5234 del 20/04/2011.

La struttura privata Accreditata KOS CARE S.R.L. per il tramite dell'Unità Operativa “Villa Azzurra” è interessata ad attivare collaborazioni professionali con l'ISS per prestazioni sanitarie, per il cui svolgimento si impegnano a mettere a disposizione locali, attrezzature, servizi e personale di supporto idonei.

2. attività di fornitura per prestazioni psichiatriche.

ISS, come sopra indicato e rappresentato, si impegna a inviare presso la struttura pazienti residenti in Repubblica di San Marino. L'Unità Operativa erogherà prestazioni in ambiente ospedaliero psichiatrico a favore di pazienti residenti nell'ambito territoriale della Repubblica di San Marino. In tale contesto ai pazienti ricoverati presso la Struttura saranno erogate le seguenti prestazioni sanitarie:

- prestazioni a componente ospedaliera: SPOI (servizio psichiatrico ospedaliero intensivo);
- prestazioni a componente residenziale: RTI e RTIS – Doppia diagnosi.

Le prestazioni saranno erogate nel rispetto dei requisiti fissati con particolare riferimento all'accessibilità, all'appropriatezza clinica ed organizzativa e ai tempi d'attesa.

Tale attività sarà resa presso l'Unità Operativa secondo modalità compatibili con la normativa italiana.

I requisiti e gli standard di qualità che saranno osservati per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalla normativa italiana, dalla Regione Emilia Romagna e dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Emilia Romagna.

Per quanto riguarda gli aspetti clinico-sanitari (criteri di accesso alla Struttura, i tempi di degenza e di dimissione, gestione delle complicanze internistiche, rapporti tecnico-professionali) Vi rinviamo all'Allegato Tecnico unito alla presente che ne forma parte integrante.

Ogni 30 giorni, "Villa Azzurra" invierà rendicontazione sulle presenze (pazienti ricoverati).

3. Compenso per l'attività svolta di consulenza sanitaria.

Il corrispettivo giornaliero delle prestazioni erogate ai pazienti ricoverati presso la Struttura, assoggettato ad iva di legge, è così determinato:

- Euro 210,12 per ogni giornata di degenza per i primi 30 giorni;
- Euro 173,40 per ogni giornata di degenza in caso di prosecuzione del ricovero superiore a 30 giorni.

4. Assicurazione

Relativamente a tutte le attività oggetto della presente Convenzione, KOS CARE S.R.L. si impegna ed obbliga a tenere integralmente manlevata e garantito l'Istituto per la Sicurezza Sociale, tenendolo indenne da quanto potesse esserle richiesto da terzi, anche a titolo risarcitorio e di responsabilità solidale, in ragione dell'operato commissivo ed omissivo dei medici della Unità Operativa, sia consulenti che dipendenti, rifondendo altresì integralmente lo stesso, anche in via di regresso, di ogni esborso conseguente.

5. Modalità di pagamento

Al termine di ogni mese solare sarà emessa fattura con l'addebito delle giornate di ricovero dei pazienti dimessi nel corso dello stesso mese. La liquidazione e il pagamento delle fatture dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla loro emissione mediante bonifico bancario sul c/c indicato dalla Struttura KOS CARE S.R.L. come di seguito indicato:

Intesa San Paolo cod. IBAN: IT 67 B 03069 68873 100000001147.

Si precisa che pagamenti oltre il 30° giorno di ricovero verranno considerati come da accordo e pari a € 173,40 die.

6. Durata dell'accordo

Il presente accordo avrà durata dal al 1/01/2018 al 31/12/2018.

Potrà essere rinnovato e integrato/modificato ad ogni esercizio a seguito di espressa volontà di ambo le parti contraenti almeno 30 giorni prima della scadenza naturale dell'accordo sottoscritto, salvo che le parti abbiano espresso una volontà diversa. Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa dovranno essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso la parte che ha promosso la contestazione ha facoltà di proporre la revoca del presente.

7. Rispetto Codice Etico

ISS dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di impegnarsi ad astenersi da comportamenti tali da configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo.

ISS dichiara altresì di aver preso visione del Codice Etico di KOS CARE s.r.l., nella sua ultima versione approvata e di impegnarsi a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ad i principi in esso espressi, per tutta la durata del contratto o comunque della sua collaborazione con KOS CARE s.r.l., nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti principi/disposizioni, utilizzando la casella di e-mail appositamente attivata (organismodivigilanza@kosgroup.com).

ISS si impegna a verificare nel corso del rapporto contrattuale eventuali ulteriori aggiornamenti del Codice Etico (consultabile sul sito internet <https://apps.gruppoHSS.it>) e di rispettarne i principi ivi contenuti.

ISS dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale per KOS CARE S.r.l. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

L'inosservanza da parte di ISS di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima KOS CARE s.r.l. a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

La risoluzione del presente contratto per inosservanza da parte dell'ISS delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le Parti (ivi incluse le società appartenenti al medesimo gruppo) e fermo sempre il diritto di KOS CARE S.R.L. alla richiesta di risarcimento del danno nei confronti di ISS.

8. Foro competente

Riguardo a quanto non previsto e regolato dalla presente privata scrittura, le parti fanno espresso riferimento alle leggi in vigore, sul territorio ove viene eseguita la prestazione. La risoluzione di eventuali controversie relative alla interpretazione ed applicazione del presente contratto saranno deferite all'Autorità territorialmente competente.

Riolo Terme, 01/01/2018

KOS CARE s.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Enrico Brizioli

San Marino,

Istituto per la Sicurezza Sociale
Repubblica di San Marino
Il Direttore Generale
- Dott. Andrea Gualtieri -

